

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 maggio 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2007, n. 9.

Disciplina dell'ufficio del garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Pag. 2

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2007, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 70 (istituzione di una commissione per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro) .. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2007, n. 11.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 41 (norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nelle Cinque Terre)..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2007, n. 12.

Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza. . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2007, n. 13.

Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa Pag. 2

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2007, n. 14.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007. . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2007, n. 15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2007) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2007, n. 16.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2007..... Pag. 2

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 2007, n. 12/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).. Pag. 2

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2007, n. 13.

Disposizioni per le consigliere regionali in materia. Modifiche alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali) Pag. 8

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2007, n. 4.

Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio Pag. 8

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2007, n. 5.

Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali Pag. 12

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 12 marzo 2007, n. 1.

Disposizioni di attuazione della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (norme in materia di spettacolo). Abrogazione del regolamento regionale 8 agosto 2005, n. 4 Pag. 13

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2007, n. 9.

Disciplina dell'ufficio del garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 28 marzo 2007)

(Omissis).

07R0297

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2007, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 70 (istituzione di una commissione per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 28 marzo 2007)

(Omissis).

07R0298

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2007, n. 11.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 41 (norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nelle Cinque Terre).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 28 marzo 2007)

(Omissis).

07R0299

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2007, n. 12.

Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 28 marzo 2007)

(Omissis).

07R0300

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2007, n. 13.

Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 28 marzo 2007)

(Omissis).

07R0301

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2007, n. 14.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 4 aprile 2007)

(Omissis).

07R0285

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2007, n. 15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2007).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 4 aprile 2007)

(Omissis).

07R0286

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2007, n. 16.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2007.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 4 aprile 2007)

(Omissis).

07R0287

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 2007, n. 12/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 7 marzo 2007)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), che prevede l'adozione di un apposito regolamento di attuazione;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 17 ottobre 2005, n. 14, adottata previa acquisizione dei pareri del Presidente del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Preso atto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla 2^a commissione consiliare;

Vista la deliberazione della giunta regionale 27 dicembre 2005, n. 1273 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione della suddetta legge regionale n. 64/2004, tenendo conto delle osservazioni della 2^a commissione consiliare;

Vista la propria nota del 3 aprile 2006 prot. n. AOOGR/101227/120.3.7.7 con la quale il regolamento di attuazione di cui sopra è stato notificato come aiuto di Stato alla Commissione europea, ai sensi della legge regionale 29 novembre 1996, n. 91 (Notifica alla commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti - art. 93, par. 3 trattato istitutivo della CEE);

Vista altresì la propria nota del 3 aprile 2006 prot. n. AOOGR/101222/120.3.7.7 con la quale il medesimo regolamento di attuazione è stato trasmesso al Ministero delle attività produttive ai fini della notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Vista la nota della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea del 25 agosto 2006 (prot. n. 8608) con la quale è stata trasmessa la decisione C(2006)3600 del 2 agosto 2006 di approvazione da parte della Commissione europea dell'aiuto di Stato;

Vista la deliberazione della giunta regionale 26 febbraio 2007, n. 133 che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), apportando modifiche, in base alle osservazioni formulate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 8.2 della direttiva 98/34/CE, al precedente regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), approvato con deliberazione della giunta regionale 27 dicembre 2005, n. 1273;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), disciplina:

- a) modalità e procedure per l'iscrizione ai repertori di cui all'art. 4 della legge regionale n. 64/2004;
- b) composizione e funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 64/2004;
- c) funzionamento della Banca regionale del germoplasma;
- d) modalità di adesione alla rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche;
- e) modalità di circolazione del materiale genetico di cui all'art. 8 della legge regionale n. 64/2004;
- f) requisiti soggettivi e oggettivi per l'incarico di coltivatore custode;
- g) modalità di iscrizione all'elenco dei coltivatori custodi di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 64/2004;
- h) modalità di corresponsione di eventuali rimborsi spese per attività prestate dal coltivatore custode;

i) registro regionale delle varietà da conservazione e suo funzionamento;

j) restrizioni quantitative di cui all'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 64/2004;

k) contenuto, caratteristiche grafiche e modalità di ottenimento e impiego del contrassegno di cui all'art. 11 della legge regionale n. 64/2004.

2. Le attività disciplinate dal presente regolamento sono gestite dall'ARSIA nell'ambito delle risorse stanziare dalla Regione con i programmi di intervento di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 64/2004.

Art. 2.

Iscrizione ai repertori regionali

1. La proposta di iscrizione ai repertori regionali è indirizzata all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIA) e formulata sulla base del modello predisposto dall'ARSIA medesima.

2. L'iscrizione avviene sulla base della proposta e della documentazione relativa alla risorsa da iscrivere, presentata dal proponente o acquisita dall'ARSIA, e così composta:

- a) indicazione del nome ed eventuali sinonimi;
- b) relazione tecnica;
- c) relazione storica;
- d) caratterizzazione morfologica;
- e) eventuale caratterizzazione genetica;
- f) documentazione fotografica.

3. Nell'indicazione del nome di cui al comma 2, lettera a), si tiene conto del nome storico con cui ciascuna risorsa viene tradizionalmente designata nei luoghi d'origine.

4. La caratterizzazione morfologica di cui al comma 2, lettera d), è predisposta secondo la metodologia definita dall'ARSIA in modo da consentire la confrontabilità con analoghe caratterizzazioni predisposte da altri soggetti pubblici o privati a livello nazionale ed internazionale.

5. Ai fini dell'iscrizione un campione di materiale di riproduzione o di propagazione della risorsa oggetto della proposta è messa a disposizione dal proponente o reperita dall'ARSIA.

6. Al completamento dell'istruttoria l'ARSIA convoca la commissione tecnico-scientifica per le risorse genetiche autoctone competente per materia, che si riunisce entro quarantacinque giorni. Insieme alla convocazione l'ARSIA invia alla commissione una copia della proposta.

7. La commissione:

- a) esprime il parere vincolante previsto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 64/2004;
- b) indica le modalità di conservazione in situ ed ex situ della risorsa;
- c) valuta l'eventuale rischio di estinzione;
- d) individua il nome con cui la risorsa è iscritta nei repertori;
- e) indica l'ambito locale in cui è consentita la circolazione del materiale genetico della risorsa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 64/2004.

8. Il parere sulla proposta di iscrizione viene reso a maggioranza dei presenti.

9. La commissione può richiedere, tramite l'ARSIA, ulteriori informazioni o documenti e può consultare esperti di particolari discipline prima di assumere una decisione definitiva, o altresì richiedere a esperti o laboratori specializzati studi o analisi particolari necessari per la valutazione delle risorse proposte.

10. L'ARSIA comunica al proponente l'esito del procedimento dando atto, in caso di non iscrizione, delle motivazioni del parere contrario della commissione.

Art. 3.

Commissioni tecnico-scientifiche

1. Sono istituite le seguenti commissioni tecnico-scientifiche, nominate con decreto del competente dirigente dell'ARSIA:

- a) commissione per le risorse genetiche autoctone animali;
- b) commissione per le specie legnose da frutto;
- c) commissione per le specie erbacee;
- d) commissione per le specie ornamentali e da fiore;
- e) commissione per le specie di interesse forestale.

2. Le commissioni restano in carica per tre anni e i componenti sono rinnovabili.

3. I componenti che risultano assenti a tre riunioni consecutive della commissione in assenza di valide motivazioni decadono dall'incarico e la giunta regionale richiede agli enti o associazioni che avevano indicato i componenti decaduti nuove designazioni per la sostituzione degli stessi.

4. Ai componenti delle commissioni è riconosciuto dall'ARSIA un rimborso delle spese eventualmente sostenute per partecipare ai lavori della commissione, dietro presentazione della documentazione giustificativa.

5. L'attività di segreteria organizzativa delle commissioni è svolta dall'ARSIA.

Art. 4.

Composizione delle commissioni tecnico-scientifiche

1. La commissione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), è composta da:

- a) un componente designato dall'ARSIA, con funzioni di coordinamento dei lavori;
- b) un componente designato dalla competente struttura della Regione Toscana;
- c) un rappresentante indicato congiuntamente dalle associazioni provinciali allevatori della Toscana;
- d) un rappresentante indicato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole;
- e) un rappresentante indicato dal dipartimento di Scienze zootecniche dell'Università di Firenze;
- f) un rappresentante indicato dal dipartimento di Produzioni animali dell'Università di Pisa;
- g) un rappresentante indicato dal dipartimento di Agronomia e gestione dell'agroecosistema - settore Scienze zootecniche dell'Università di Pisa;
- h) tre rappresentanti indicati dalle facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali rispettivamente dell'Università di Firenze, Pisa e Siena.

2. Le commissioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono composte da:

- a) un componente designato dall'ARSIA, con funzioni di coordinamento dei lavori;
- b) un componente designato dalla competente struttura della Regione Toscana;
- c) un componente indicato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole;
- d) almeno tre esperti nella materia specifica in rappresentanza delle università e degli istituti di ricerca e sperimentazione operanti in Toscana.

3. Ai lavori delle commissioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) può essere invitato a partecipare un rappresentante indicato congiuntamente dalle associazioni dei produttori interessate alla materia all'ordine del giorno.

4. La riunione delle commissioni è validamente convocata se è presente la maggioranza dei componenti di cui ai commi 1 e 2 rispettivamente.

Art. 5.

Banca regionale del germoplasma

1. La Banca regionale del germoplasma è articolata in sezioni coordinate dall'ARSIA.

2. L'ARSIA individua le sezioni della Banca fra soggetti pubblici o privati dotati di strutture idonee a consentire la conservazione, per conto della Regione Toscana, delle risorse genetiche iscritte nei repertori regionali, e stipula con essi convenzioni per le finalità di cui al presente regolamento.

Art. 6.

Contenuto delle convenzioni

1. Con le convenzioni di cui all'art. 5, comma 2, sono disciplinate:

- a) le modalità di acquisizione alla Banca del primo deposito del materiale genetico;
- b) la messa in sicurezza in ambiente protetto e la custodia di tutto il materiale genetico acquisito dalla Banca, nel rispetto, per ogni accesso, delle prescrizioni tecniche di conservazione, comprensive delle indicazioni su modalità e tempi di rinnovo del materiale genetico, dettate dall'ARSIA avvalendosi delle commissioni tecnico-scientifiche;
- c) l'immediata informativa all'ARSIA nel caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato;
- d) l'obbligo di attivare le procedure di rinnovo o di ripristino, ove possibile, dell'originaria quantità del materiale genetico depositato;
- e) l'impegno a detenere il materiale genetico depositato esclusivamente a scopo di conservazione, e a rispettare le procedure di cui all'art. 8 per l'effettuazione di studi o di ricerche sul materiale depositato presso la sezione;
- f) l'impegno a non iscrivere le risorse genetiche depositate al registro nazionale delle varietà, né ad analoghi registri comunitari o internazionali;
- g) l'impegno a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico depositato o su quello essenzialmente derivato da esso;
- h) le condizioni di accesso alle strutture a fini di verifica e controllo da parte del personale dell'ARSIA o di soggetti da essa incaricati;
- i) la tenuta del registro relativo al materiale depositato, comprensivo della indicazione della quantità, dello stato di conservazione e delle successive reintegrazioni di materiale genetico, redatto sulla base del modello predisposto dall'ARSIA;
- j) gli aspetti economici del rapporto;
- k) la durata della convenzione;
- l) i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

Art. 7.

Deposito del materiale genetico

1. L'ARSIA deposita il materiale genetico relativo alla risorsa iscritta al repertorio regionale presso le sezioni della Banca idonee alla conservazione della specie di appartenenza.

2. Per garantire la massima protezione da eventi che possano pregiudicare la conservazione del materiale genetico iscritto nei repertori l'ARSIA provvede, ove possibile, al deposito di ogni risorsa presso due o più sezioni della Banca.

3. Per ciascun deposito la sezione della Banca rilascia all'ARSIA una ricevuta sulla base del modello predisposto dall'ARSIA medesima.

4. L'ARSIA tiene un registro di tutti i depositi effettuati presso le sezioni.

Art. 8.

Accesso al materiale genetico

1. L'accesso al materiale genetico conservato presso ogni singola sezione può essere consentito per scopi di studio e di ricerca.

2. L'accesso è consentito previa domanda indirizzata all'ARSIA, contenente i dati del richiedente e lo scopo dell'accesso, ed è subordinato alla sottoscrizione di un disciplinare relativo ai limiti di utilizzazione del materiale genetico, predisposto dall'ARSIA tenuto conto di

quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura adottato dalla Food and Agriculture Organization (FAO) il 3 novembre 2001.

3. L'ARSIA comunica al richiedente e alla sezione interessata l'assenso o il diniego motivato all'accesso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 9.

Modalità di adesione alla rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche

1. I coltivatori custodi di cui all'art. 9 della legge regionale n. 64/2004 e le sezioni della Banca regionale del germoplasma fanno parte di diritto della rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche.

2. Alla rete possono aderire altresì soggetti pubblici, o soggetti privati in forma singola o associata, ubicati o aventi almeno una sede operativa nel territorio della Toscana.

3. Il soggetto interessato all'adesione presenta domanda all'ARSIA sulla base del modello predisposto dall'ARSIA stessa.

4. Il modello prevede l'indicazione, da parte del richiedente, delle risorse per la cui conservazione chiede l'adesione.

Art. 10.

Circolazione di materiale genetico di riproduzione e propagazione

1. L'ARSIA, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, definisce le modiche quantità di materiale di riproduzione e propagazione, intese come le quantità necessarie a mantenere l'interesse per le varietà locali e a far conoscere e valorizzare le caratteristiche culturali di queste ultime.

2. Gli aderenti alla rete possono scambiare fra loro, senza scopo di lucro, nell'ambito individuato ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera e), materiale genetico delle risorse iscritte nei repertori regionali a rischio di estinzione, nel rispetto del limite fissato con riferimento alla singola specie.

3. In nessun caso, gli scambi di cui al comma 2 possono concretizzarsi in attività di commercializzazione ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia.

4. Il presente articolo non si applica alle specie animali.

Art. 11.

Coltivatori custodi: requisiti soggettivi e oggettivi

1. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco dei coltivatori custodi di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 64/2004, soggetti privati, in forma singola o associata, operanti e ubicati nel territorio della Toscana, proprietari di terreno agricolo o forestale, o che ne siano detentori sulla base di titolo valido alla data della richiesta. Per la conservazione di specie animali è necessaria la disponibilità di idonee strutture di allevamento.

2. L'iscrizione è subordinata al possesso di specifica esperienza o capacità professionale in uno o più dei seguenti ambiti:

- a) autoriproduzione delle sementi;
- b) coltivazione di specie legnose da frutto;
- c) coltivazione di specie ornamentali e da fiore;
- d) mantenimento e cura di specie di interesse forestale;
- e) allevamento di specie e razze autoctone di interesse zootecnico a rischio di estinzione.

3. La capacità o esperienza professionale di cui al comma 2 è attestata in uno dei seguenti modi:

a) possesso di laurea magistrale in scienza agraria o equipollente, come disciplinata dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), ovvero di titolo equivalente secondo i previsti ordinamenti didattici;

b) possesso di laurea in scienza agraria o equipollente, come disciplinata dal decreto ministeriale n. 270/2004 ovvero di titolo equivalente secondo i previsti ordinamenti didattici;

c) possesso di diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, o equipollenti;

d) possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 23 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g), l), della legge 7 marzo 2003, n. 38);

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti che il dichiarante ha svolto da almeno cinque anni attività in uno o più degli ambiti indicati al comma 2, o ha provveduto alla riscoperta e conservazione di una o più razze o varietà locali, da specificare nella dichiarazione.

Art. 12.

Modalità di iscrizione all'elenco dei coltivatori custodi

1. L'iscrizione all'elenco dei coltivatori custodi avviene dietro presentazione di una domanda, redatta sulla base di un modello predisposto dall'ARSIA, corredata dei seguenti elementi:

- a) dati anagrafici del richiedente;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 11, comma 3, lettere a), b), c), o dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), o dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 11, comma 3, lettera e);
 - e) copia dell'atto attestante la detenzione del terreno ai sensi dell'art. 11;
 - d) indicazione delle specie per le quali il richiedente presenta domanda per la conservazione in situ.
2. Con riferimento alle specie animali la domanda contiene, oltre a quelli di cui al comma 1, i seguenti elementi:
- a) indicazione del codice di iscrizione dell'allevamento rilasciato dalla competente azienda USL;
 - b) riferimento all'ubicazione della stalla;
 - e) copia dell'atto attestante la detenzione della strutture di allevamento ai sensi dell'art. 11.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'ARSIA comunica per iscritto al richiedente l'esito della domanda, specificando i motivi dell'eventuale diniego.

Art. 13.

Criteri per il conferimento dell'incarico ai coltivatori custodi

1. L'ARSIA, per esigenze di conservazione di una specifica risorsa a rischio di estinzione, conferisce, attraverso convenzioni, apposito incarico a uno o più coltivatori custodi iscritti nell'elenco.

2. L'ARSIA individua il coltivatore custode da incaricare tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) il coltivatore custode svolga la sua attività nella zona di coltivazione tradizionale o nell'area di origine della risorsa;
- b) il coltivatore custode abbia contribuito alla conservazione della risorsa o alla sua riscoperta e valorizzazione.

3. Il coltivatore custode comunica all'ARSIA ogni variazione intervenuta nella titolarità del terreno e, se del caso, delle strutture di allevamento, di cui all'art. 11, comma 1.

4. Nello svolgimento dell'incarico il coltivatore custode si attiene alle prescrizioni impartite dall'ARSIA sulla base delle indicazioni tecniche espresse dalle commissioni tecnico-scientifiche in sede di esame per l'iscrizione nei repertori.

5. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'esclusione dall'elenco dei coltivatori custodi.

Art. 14.

Convenzioni con i coltivatori custodi

1. Con le convenzioni di cui all'art. 13 sono disciplinati:

- a) le modalità di svolgimento dell'incarico conferito ai sensi dell'art. 13;

b) l'indicazione specifica delle risorse genetiche per le quali il coltivatore custode svolge la propria attività di conservazione in situ;

c) le prescrizioni tecniche di conservazione dettate dall'ARSIA avvalendosi delle commissioni tecnico-scientifiche;

d) l'obbligo di informativa all'ARSIA nel caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato;

e) l'impegno a non iscrivere le risorse genetiche ricevute per la conservazione al registro nazionale delle varietà, né ad analoghi registri comunitari o internazionali;

f) l'impegno a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico ricevuto dall'ARSIA o su quello essenzialmente derivato da esso;

g) le condizioni di accesso ai luoghi in cui il coltivatore custode svolge la propria attività a fini di verifica e controllo da parte del personale dell'ARSIA o di soggetti da essa incaricati;

h) la possibilità di cessione, a titolo gratuito, agli aderenti alla Rete che ne facciano richiesta, del materiale di riproduzione e di propagazione di cui il coltivatore custode sia in possesso, secondo le modalità di cui all'art. 10;

i) gli aspetti economici del rapporto;

j) l'obbligo di comunicazione all'ARSIA di qualunque mutamento del titolo di detenzione del terreno e, se del caso, delle strutture di allevamento, presentato al momento della richiesta di iscrizione all'elenco;

k) la durata della convenzione;

l) i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

Art. 15.

Modalità per eventuali rimborsi spese ai coltivatori custodi

1. L'ARSIA può corrispondere ai coltivatori custodi incaricati ai sensi dell'art. 13 un importo forfettario, a titolo di rimborso per le spese sostenute per la conservazione delle risorse assegnate.

2. Per ogni specie l'importo massimo rimborsabile ai coltivatori custodi è definito dall'ARSIA entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 16.

Caratteristiche del contrassegno

1. Sui prodotti ottenuti da razze e varietà locali a rischio di estinzione, iscritte nei repertori regionali, può essere apposto un contrassegno il cui uso è concesso dall'ARSIA.

2. Ai fini del presente regolamento si considerano ottenuti da razze e varietà locali i prodotti costituiti, contenenti o derivati dalle risorse genetiche iscritte nei repertori.

3. Per costituito si intende il prodotto tal quale, non sottoposto a processi di trasformazione.

4. Per contenente si intende il prodotto pluri-ingrediente che, anche alternativamente, contiene:

a) l'ingrediente principale costituito o derivato da razze o varietà locali;

b) l'ingrediente caratterizzante costituito o derivato da razze o varietà locali;

c) almeno due tra gli altri ingredienti costituiti o derivati da razze o varietà locali purché in etichetta siano indicati gli ingredienti costituiti o derivati da razze o varietà locali e tali ingredienti ne siano interamente costituiti o derivati.

5. Per derivato si intende il prodotto trasformato il cui ingrediente principale è costituito da razze o varietà locali ed è presente in quantità largamente prevalente sugli altri eventuali ingredienti.

6. Per la definizione di ingrediente, ingrediente principale e ingrediente caratterizzante si fa riferimento a quanto disposto dalla vigente normativa in tema di etichettatura.

7. Il contrassegno è costituito dalla scritta «Ottenuto da varietà/razza locale - legge regionale Toscana n. 64/2004» apposta nell'etichettatura del prodotto con le specifiche caratteristiche grafiche definite dall'ARSIA.

Art. 17.

Modo d'uso

1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 64/2004, per ottenere la concessione in uso del contrassegno

presentano domanda congiuntamente all'ARSIA e all'organismo di controllo prescelto per l'incarico di certificare la conformità alle condizioni previste dalla legge regionale n. 64/2004.

2. La domanda di concessione contiene:

a) nome o ragione sociale, indirizzo o sede, del richiedente;

b) codice fiscale o partita Iva;

c) indicazione delle razze o varietà locali allevate o coltivate, stilizzate per l'ottenimento dei prodotti per i quali si richiede l'apposizione del contrassegno, corredate di idonea documentazione attestante la provenienza da risorse genetiche iscritte nei repertori regionali;

d) descrizione dei prodotti ottenuti dalle razze e varietà locali di cui alla lettera c) con metodo biologico di cui al regolamento (CE) 2092/1991 del 24 giugno 1991, (Regolamento del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari) o con metodo di produzione integrata di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), comprensiva del nome con cui gli stessi verranno immessi in commercio;

e) indicazione della data di rilascio da parte di un organismo di controllo della dichiarazione di conformità dell'azienda al metodo di produzione biologico di cui al regolamento (CE) 2092/91 o al metodo di produzione integrata di cui alla legge regionale n. 25/1999, nel caso di azienda già inserita in tali sistemi di controllo;

f) indicazione dell'organismo di controllo prescelto per l'incarico di certificare la conformità del prodotto alle condizioni previste dalla legge regionale n. 64/2004;

g) modalità di inserimento della scritta di cui all'art. 16, comma 3, nell'etichettatura dei prodotti per i quali si richiede l'apposizione del contrassegno.

3. Per le aziende già inserite nel sistema di cui al regolamento (CE) n. 2092/1991 o alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25, l'organismo di controllo incaricato comunica all'ARSIA l'accettazione dell'incarico del controllo delle condizioni previste dalla legge regionale n. 64/2004 entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Nel caso di aziende per le quali sia necessario il primo inserimento nei sistemi di cui alle citate disposizioni il termine per la formulazione della comunicazione è di centoventi giorni dal ricevimento della domanda.

4. La comunicazione all'ARSIA da parte dell'organismo di controllo di accettazione dell'incarico di cui al comma 3 è corredata dal relativo piano dei controlli.

5. L'iscrizione all'elenco dei concessionari del contrassegno della legge regionale 64/2004 o il diniego, è disposta con decreto motivato del dirigente dell'ARSIA competente in materia, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione dell'incarico formulata dall'organismo di controllo ai sensi del comma 4.

6. I concessionari possono apporre il contrassegno sui propri prodotti unicamente se il processo produttivo è sottoposto a controllo e se l'organismo di controllo ha rilasciato al concessionario la certificazione di conformità del prodotto alle condizioni previste dalla legge regionale n. 64/2004.

7. Le aziende concessionarie comunicano all'ARSIA entro il 31 marzo di ogni anno il quantitativo di prodotto su cui il contrassegno è stato apposto nell'anno solare precedente, la quantità ed il tipo di confezioni utilizzate.

8. L'utilizzo del contrassegno è concesso per i prodotti confezionati. Esso è consentito per i prodotti sfusi solo nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

Art. 18.

Controllo e vigilanza sull'uso del contrassegno

1. Gli organismi di controllo esercitano l'attività di controllo sui concessionari dell'uso del contrassegno al fine di garantire la conformità del prodotto alle condizioni previste dalla legge regionale n. 64/2004 e dell'uso del contrassegno alle condizioni previste dal presente regolamento.

2. L'attività di controllo è esercitata secondo le modalità descritte nel piano dei controlli trasmesso dall'organismo di controllo all'ARSIA.

3. L'ARSIA svolge attività di vigilanza sugli organismi di controllo, armonizzando tale attività con quella svolta in applicazione del regolamento (CE) n. 2092/91 e della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25.

4. La vigilanza è volta a verificare:

- a) l'applicazione del piano dei controlli di cui all'art. 17, comma 5;
- b) l'attività di controllo tramite l'ispezione a campione sui concessionari;
- c) la conformità del prodotto e dell'uso del contrassegno anche con prelievo di campioni.

Art. 19.

Difformità ed inadempienze nell'uso del contrassegno

1. Costituiscono difformità nell'uso del contrassegno le violazioni delle disposizioni degli articoli 16, 17 e 18 che:

- a) non hanno effetti sulla corretta identificazione della natura del prodotto da parte del consumatore finale;
- b) non hanno effetti sulle condizioni che hanno portato alla concessione;
- c) non hanno effetti sulla corretta apposizione in etichetta del contrassegno.

2. Sono considerate inadempienze nell'uso del contrassegno le irregolarità e le infrazioni.

3. Costituiscono irregolarità nell'uso del contrassegno:

- a) le violazioni alle modalità d'uso del contrassegno di cui all'art. 17;
- b) la mancata attuazione delle azioni correttive richieste dall'organismo di controllo per la risoluzione delle difformità di cui al comma 1;
- c) la incompleta od omessa registrazione nelle documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo, aventi effetti sull'identificabilità e la rintracciabilità del prodotto o sul sistema di apposizione del contrassegno;
- d) le violazioni ad ogni altro obbligo assunto dal concessionario rispetto al presente regolamento, sempre che non comportino effetti duraturi e non reversibili.

4. Costituiscono infrazioni nell'uso del contrassegno:

- a) la reiterazione delle violazioni di cui al comma 3;
- b) la perdita dei requisiti per il rilascio della concessione;
- c) la violazione degli obblighi assunti nei confronti dell'organismo di controllo;
- d) la mancata attuazione delle azioni correttive richieste dall'organismo di controllo per la risoluzione delle irregolarità di cui al comma 3;
- e) la seconda inadempienza entro tre anni dalla prima;
- f) le false dichiarazioni nella domanda di concessione d'uso del contrassegno;
- g) le false registrazioni nelle documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo dei concessionari;
- h) l'assunzione di comportamenti tesi ad un uso fraudolento del contrassegno.

Art. 20.

Richiesta di azione correttiva, sospensione e revoca della concessione

1. L'accertamento delle difformità e delle inadempienze nell'uso del contrassegno è di competenza dell'organismo di controllo.

2. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di difformità di cui all'art. 19, comma 1, dispone una richiesta di azione correttiva e stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.

3. L'organismo di controllo nei casi di accertamento di irregolarità di cui all'art. 19, comma 3, dispone la sospensione della concessione accompagnata da una richiesta di azione correttiva, stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa e li comunica all'ARSIA.

4. La sospensione comporta il divieto di uso del contrassegno su partite o lotti di produzione o sull'intera produzione, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

5. La sospensione cessa dopo che l'organismo di controllo abbia verificato l'efficacia dell'azione correttiva ed abbia dato comunicazione dell'accertamento al concessionario e all'ARSIA.

6. Le sospensioni che prevedono un tempo di verifica superiore ai trenta giorni sono ratificate dall'ARSIA. A tal fine, entro sette giorni dalla comunicazione della sospensione da parte dell'organismo di controllo, il concessionario può inviare all'ARSIA le proprie osservazioni documentate.

7. L'ARSIA, valutate le eventuali osservazioni del concessionario, ratifica o meno la sospensione, comunicando la decisione all'organismo di controllo ed al concessionario entro trenta giorni dalla comunicazione dell'organismo.

8. In caso di conferma della sospensione, la ratifica è comunicata al concessionario ed all'organismo di controllo ed il concessionario è sospeso dall'elenco di cui all'art. 17, comma 5.

9. In caso di mancata conferma la sospensione cessa di efficacia.

10. La sospensione della concessione può altresì essere disposta dall'organismo di controllo in via cautelativa e d'urgenza in caso di accertamento di un'infrazione, in attesa dell'emanazione del provvedimento di revoca.

11. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di un'infrazione di cui all'art. 19, comma 4, propone all'ARSIA la revoca della concessione all'uso del contrassegno e la comunica al concessionario interessato.

12. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 11 il concessionario può inviare le proprie osservazioni documentate all'ARSIA.

13. L'ARSIA, valutate le eventuali osservazioni del concessionario, dispone o meno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'organismo di controllo la revoca della concessione all'uso del contrassegno, comunica la decisione al concessionario interessato e all'organismo di controllo e procede all'eventuale cancellazione del concessionario dall'elenco di cui all'art. 17, comma 5.

14. La revoca della concessione comporta l'impossibilità di richiedere una nuova concessione prima di cinque anni a far data dalla comunicazione dell'atto con il quale viene revocata la concessione.

Art. 21.

Accesso del pubblico alle informazioni

1. L'ARSIA pubblica sul proprio sito internet:

- a) l'elenco aggiornato delle risorse iscritte nei repertori e le relative annotazioni;
- b) la composizione delle commissioni tecnico-scientifiche;
- c) l'indicazione di tutti i depositi effettuati nella banca regionale del germoplasma con la specificazione della singola azione ove ogni risorsa è conservata, e delle modalità di accesso di cui all'art. 8;
- d) l'elenco dei soggetti aderenti alla rete di conservazione e sicurezza;
- e) l'elenco dei coltivatori custodi, con l'indicazione delle specie assegnate a ciascuno di essi per la conservazione in situ;
- f) le varietà iscritte nel registro regionale delle varietà da conservazione, con l'indicazione delle ditte autorizzate alla commercializzazione;
- g) l'elenco dei concessionari del contrassegno.

2. Per la finalità di cui al comma 1 l'ARSIA inette a disposizione del pubblico le informazioni di cui qualunque soggetto, anche non portatore di un interesse particolare, faccia richiesta. Tali informazioni potranno essere rifiutate qualora l'ARSIA non ne sia in possesso, la domanda sia formulata in termini troppo generici o verta su documenti in corso di elaborazione o riguardi con comunicazioni interne riservate.

Art. 22.

Disposizioni transitorie

1. Tutte le risorse già iscritte nei repertori della legge regionale 16 luglio 1997, n. 50 (Tutela delle risorse genetiche autoctone), sono iscritte d'ufficio nei repertori della legge regionale n. 64/2004.

2. L'ARSIA deposita presso la Banca tutte le risorse genetiche già inserite nei repertori regionali istituiti ai sensi della legge regionale n. 50/1997, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le commissioni tecnico-scientifiche nominate ai sensi della legge regionale 50/1997 continuano a funzionare fino alla nomina delle nuove commissioni ai sensi dell'art. 3.

Art. 23.

Abrogazione differita

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si produce, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 64/2004, l'abrogazione della legge regionale 16 luglio 1997, n. 50 (Tutela delle risorse genetiche autoctone).

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 1° marzo 2007

MARTINI

07R0229

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2007, n. 13.

Disposizioni per le consigliere regionali in materia. Modifiche alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 7 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 47/1983

1. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali), sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Si considera presente la consigliera regionale che non partecipa alle sedute durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità previsto per le lavoratrici dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nonché, nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dagli articoli 26 e 27, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 151/2001.».

«4-ter. La consigliera regionale è tenuta a presentare alla competente struttura del Consiglio regionale, prima dell'inizio dei periodi di cui al comma 4-bis, il certificato medico indicante la data presunta del parto e, nei trenta giorni successivi al parto ovvero all'adozione o all'affidamento, rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il documento attestante l'adozione o l'affidamento oppure la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45.».

«4-quater. Si considera presente il consigliere regionale che non partecipa alle sedute durante il periodo di congedo di paternità, nei casi previsti dall'art. 28 del decreto legislativo n. 151/2001. Il consigliere regionale è tenuto a presentare alla competente struttura del Consiglio regionale la certificazione prevista dal comma 2 dell'art. 28 citato.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4-bis della legge regionale n. 47/1983

1. Al comma 4 dell'art. 4-bis della legge regionale n. 47/1983 è aggiunto in fine il seguente periodo: «nonché per ogni giornata in cui la consigliera o il consigliere regionale sono considerati presenti ai sensi e per i periodi di cui rispettivamente all'art. 4, comma 4-bis ed all'art. 4, comma 4-quater.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 marzo 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 febbraio 2007.

07R0230

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2007, n. 4.

Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 8 del 21 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura e alla manutenzione delle piscine ad uso natatorio e alla qualità delle acque e detta disposizioni in materia di vigilanza.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano esclusivamente alle piscine classificate nelle categorie A, classe A/1, A/2, A/3, A/4 e B, classe B/1, di cui all'art. 3, ed aventi tipologie di vasche a), b), c), d), e) ed f) di cui all'art. 4.

3. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le piscine classificate nella categoria B, classe B/2, e nella categoria C di cui all'art. 3.

Art. 2.

Definizioni

1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporta la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

2. Parti essenziali costituenti il complesso sono:

- a) sezione vasche;
- b) sezione servizi;
- c) sezione impianti tecnici;
- d) sezione pubblico;
- e) sezione attività accessorie.

Art. 3.

Classificazione delle piscine

1. Le piscine, ai fini igienico-sanitari, sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.

2. Le piscine in base alla loro destinazione si distinguono nelle categorie A, B e C, a loro volta suddivise in classi.

3. Alla categoria A appartengono le piscine pubbliche o private destinate ad una utenza pubblica.

4. La categoria A è suddivisa nelle seguenti classi:

- a) A/1 piscine pubbliche o private aperte al pubblico;
- b) A/2 piscine ad uso collettivo inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e agrituristiche, a disposizione esclusiva degli alloggiati, nonché inserite in altre strutture adibite ad uso collettivo quali collegi, convitti, scuole, università, comunità, palestre, circoli e associazioni, a disposizione dei soli ospiti, studenti, clienti o soci;
- c) A/3 impianti finalizzati al gioco acquatico;
- d) A/4 strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di una delle classi di cui alle lettere a), b) e c).

5. Alla categoria B appartengono le piscine costituenti parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 del codice civile e destinate agli abitanti del condominio stesso e le piscine di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale destinate agli abitanti dell'edificio o complesso stessi e non comprese tra quelle classificate A/2 del comma 4.

6. La categoria B è suddivisa nelle seguenti classi:

- a) B/1 piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale costituiti da più di quattro unità abitative;
- b) B/2 piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale costituiti da non più di quattro unità abitative.

7. Alla categoria C appartengono le piscine destinate ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione e termale.

8. In base alle caratteristiche ambientali e strutturali le piscine si distinguono in:

- a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
- b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
- c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
- d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

Art. 4.

Tipologie di vasche

1. In base alla loro utilizzazione si individuano nelle categorie di piscine di cui all'art. 3 i seguenti tipi di vasche:

a) agonistiche, per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione italiana nuoto FIN e della Federation internationale de natation amateur FINA;

b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della FIN e della FINA;

c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità massima di sessanta centimetri, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili;

g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;

h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.

Art. 5.

Utenti

1. Gli utenti delle piscine si distinguono in:

- a) frequentatori: utenti presenti all'interno dell'impianto natatorio;
- b) bagnanti: utenti che si trovano all'interno della sezione vasche delimitata sul posto.

2. Il numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili è determinato, con le norme regolamentari, in relazione alle diverse categorie di piscine.

Art. 6.

Parere igienico-sanitario

1. Per la costruzione di nuovi impianti natatori o per la ristrutturazione e/o ampliamento di impianti esistenti che comportano variazioni distributive e/o funzionali è necessario acquisire il preventivo parere igienico-sanitario dell'azienda unità sanitaria locale ASL competente.

Art. 7.

Inizio attività

1. L'inizio delle attività delle piscine di nuova costruzione appartenenti alle classi A/1 ed A/4 è subordinato alla comunicazione alla ASL competente al fine dell'acquisizione del parere igienico-sanitario successivo alla realizzazione dell'impianto.

2. L'inizio delle attività delle piscine appartenenti alle classi A/2, A/3 e B/1 è subordinato alla comunicazione alla ASL competente.

Art. 8.

Comunicazioni periodiche delle attività stagionali

1. I titolari degli impianti realizzati per le attività stagionali, trenta giorni prima dell'attivazione dell'impianto, comunicano alla ASL competente la riapertura della struttura e le eventuali variazioni degli impianti e/o del responsabile della piscina, nonché la chiusura della struttura, qualora debba verificarsi l'interruzione dell'attività.

Art. 9.

Dotazione di personale

1. Il titolare dell'impianto nomina il responsabile della piscina o dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni al fine di garantire l'igiene, la sicurezza e la funzionalità delle piscine.

2. Il responsabile della piscina assicura:

a) il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo;

b) il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali previsti dall'accordo del 16 gennaio 2003 tra Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominato accordo Stato-regioni 16 gennaio 2003;

c) la corretta esecuzione delle procedure di auto-controllo;

d) le operazioni di pulizia quotidiana.

3. Per le piscine di classe B/1, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è l'amministratore; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

4. Il responsabile della piscina individua le seguenti figure:

a) assistente bagnanti;

b) addetto agli impianti tecnologici.

5. L'assistente bagnanti di cui al comma 4, lettera a), abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina con bagnanti è assicurata la presenza di assistenti bagnanti durante tutto l'orario di funzionamento della piscina, fatti salvi i casi previsti al comma 6.

6. I responsabili delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall'obbligo della presenza di assistente bagnanti secondo le disposizioni previste dalle norme regolamentari di cui all'art. 20.

7. L'addetto agli impianti tecnologici di cui al comma 4, lettera b) garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali di cui all'accordo Stato-regioni 16 gennaio 2003.

Art. 10.

Requisiti strutturali

1. I requisiti strutturali delle parti essenziali del complesso di cui all'art. 2, comma 2 devono:

a) garantire che la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse;

b) garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;

c) garantire che la fruizione da parte degli utenti e la pulizia ordinaria e straordinaria degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno possa avvenire in modo regolare, e col minimo rischio per la sicurezza degli utenti;

d) garantire che la localizzazione e l'installazione degli impianti, nonché la loro gestione siano tali da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità;

e) garantire la fruibilità da parte dei portatori di handicap, secondo la normativa vigente.

Art. 11.

Documentazione

1. Il responsabile della piscina tiene a disposizione della ASL competente, incaricata dei controlli esterni, la seguente documentazione:

a) il documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento tiene conto dei seguenti principi:

1) l'analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;

2) l'individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e la definizione delle relative misure preventive da adottare;

3) l'individuazione dei punti critici e definizione dei limiti degli stessi;

4) la definizione del sistema di monitoraggio;

5) l'individuazione delle azioni correttive;

6) le verifiche periodiche delle attività di gestione ed auto-controllo ed eventuali aggiornamenti, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza;

b) il registro dei requisiti tecnico-funzionali;

c) il registro dei controlli dell'acqua in vasca;

d) la documentazione relativa alla normativa antinfortunistica;

e) la documentazione relativa alla certificazione degli impianti;

f) la copia dei brevetti degli assistenti bagnanti;

g) l'attestazione di eventuali corsi di aggiornamento e formazione del personale operante presso l'impianto di balneazione.

2. La documentazione di cui al comma 1 è a disposizione della ASL competente per un periodo di almeno due anni.

Art. 12.

Controlli

1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni di competenza dell'ASL.

2. Per le piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad una utenza pubblica di cui alla categoria A dell'art. 3, comma 3, sono fatti salvi i controlli delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 13.

Controlli interni

1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.

2. I controlli interni sono eseguiti secondo le norme regolamentari di cui all'art. 20, lettera f), con attività di gestione e di auto-controllo indicate nella documentazione di cui all'art. 11.

3. Il responsabile della piscina, qualora a seguito dei controlli interni riscontri valori dei parametri microbiologici e chimico-fisici non conformi ai valori stabiliti dall'accordo Stato-regioni 16 gennaio 2003 provvede al ripristino delle condizioni ottimali.

4. Il responsabile della piscina comunica alla ASL competente la non conformità di cui al comma 3 non risanabile rapidamente; indica altresì i provvedimenti che intende adottare al fine del ripristino delle condizioni ottimali.

Art. 14.

Controlli esterni

1. I controlli ed i relativi prelievi sono effettuati dalla ASL competente, sulla base di appositi piani di controllo e di vigilanza e secondo modalità e frequenza che tengono conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare riferimento ai punti critici evidenziati nel documento di valutazione del rischio di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a*) e di autocontrollo di cui all'art. 13 predisposti dal responsabile dell'impianto.

2. La ASL competente qualora accerti la non conformità dell'impianto ai requisiti prescritti dall'accordo Stato-regioni 16 gennaio 2003, adotta i necessari provvedimenti finalizzati al ripristino della salubrità.

Art. 15.

Corsi di formazione ed aggiornamento

1. La Regione, tramite le ASL, dispone l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento, finalizzati all'acquisizione della necessaria conoscenza sanitaria in materia di igiene delle piscine, per i responsabili delle piscine, per gli assistenti bagnanti e per gli addetti agli impianti tecnologici. I corsi non sostituiscono quelli specifici di qualificazione professionale riconosciuti dalla normativa nazionale.

Art. 16.

Primo soccorso

1. Le piscine sono dotate di un sistema organizzato di primo soccorso di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni.

2. Le piscine appartenenti alla classe A/1, sono dotate di un locale adibito esclusivamente a primo soccorso.

3. Il locale di primo soccorso, di cui al comma 2, è dotato di idonei materiali ed attrezzature di primo soccorso utilizzati dall'assistente bagnanti di cui all'art. 9, comma 4, lettera *a*), in attesa dell'intervento del personale dei servizi pubblici di emergenza. Il locale è dotato, altresì, di telefono fisso e al suo interno è esposto un elenco contenente i numeri telefonici del servizio sanitario di emergenza.

4. Le piscine appartenenti alle classi A/2 e B/1 sono dotate, in un locale di facile accesso, di telefono fisso e elenco contenente i numeri telefonici del servizio sanitario di emergenza.

Art. 17.

Regolamento interno

1. Il responsabile della piscina adotta un regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli utenti, in riferimento agli aspetti igienico-sanitari. In particolare il regolamento determina elementi comportamentali e di igiene personale che contribuiscono a mantenere idonee le condizioni nell'impianto natatorio, nonché il numero massimo di frequentatori e di bagnanti.

Art. 18.

Requisiti igienico-sanitari e ambientali

1. Le piscine di cui all'art. 1, comma 2, rispettano i requisiti igienico-sanitari e ambientali relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, alle sostanze da impiegare per il trattamento dell'acqua, ai punti di prelievo, ai requisiti termogigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici e acustici stabiliti dalla tabella A all'allegato 1 dell'accordo Stato-regioni 16 gennaio 2003.

2. I requisiti igienico-sanitari relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, di cui all'allegato 1 e alla tabella A del citato accordo Stato-regioni, sono applicati anche alle piscine classificate B/2.

Art. 19.

Sanzioni amministrative

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative relativamente all'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle norme prescritte dalla presente legge, sulla base dell'accertamento delle violazioni effettuato dalla ASL competente.

2. La violazione del numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili di cui all'art. 5 comporta la chiusura dell'attività balneare per un massimo di cinque giorni.

3. La violazione delle disposizioni sulle comunicazioni di cui agli articoli 7 ed 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.400,00.

4. La violazione delle disposizioni sui compiti del responsabile della piscina di cui all'art. 9, comma 2, lettere *a*) e *d*), e comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00.

5. La violazione dei requisiti strutturali di cui all'art. 10 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00.

6. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 11 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 800,00 a € 4.000,00.

7. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 800,00 a € 4.500,00.

8. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 16 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.500,00.

9. La violazione dei requisiti igienico-sanitari e ambientali, di cui all'art. 18, comma 1, ove non venga provveduto tempestivamente al ripristino dei requisiti stessi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00.

10. La recidiva delle violazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta la chiusura dell'attività balneare fino al ripristino delle condizioni la cui violazione ha comportato l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 20.

Norme regolamentari

1. La Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare le esigenze unitarie, stabilisce con norme regolamentari:

a) il numero massimo dei frequentatori e dei bagnanti di cui all'art. 5;

b) le modalità di comunicazione di inizio delle attività alla ASL competente di cui all'art. 7;

c) le figure professionali dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici di cui all'art. 9, comma 4, nonché eventuali deroghe di cui allo stesso art. 9, comma 6;

d) i requisiti strutturali di cui all'art. 10;

e) le modalità ed i criteri per la tenuta della documentazione di cui all'art. 11;

f) le modalità ed i criteri per i controlli interni di cui all'art. 13;

g) le modalità ed i criteri per i controlli esterni delle ASL di cui all'art. 14;

h) i materiali e le attrezzature di primo soccorso di cui all'art. 16, comma 3;

i) le disposizioni tecniche da inserire nel regolamento interno di cui all'art. 17.

Art. 21.

Norme transitorie

1. I proprietari ed i responsabili delle piscine provvedono, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare le piscine esistenti alle prescrizioni sui requisiti strutturali di cui all'art. 10.

Art. 22.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 20 sono abrogate le seguenti norme:

a) il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 25 (norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture turistico-ricettive e uso delle piscine natatorie annesse);

b) il comma 13 dell'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (disciplina delle attività agrituristiche).

Art. 23.

Applicabilità delle norme

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 20.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 13 febbraio 2007

LORENZETTI

07R0303

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2007, n. 5.

Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 12 del 21 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dall'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2003»):

a) disciplina le modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali non gestiti direttamente dagli stessi;

b) garantisce, ai sensi di quanto disposto dall'art. 90, comma 24 della legge n. 289/2002, la massima fruibilità degli impianti sportivi da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, dirette a soddisfare gli interessi generali della collettività;

c) valorizza il sistema degli impianti sportivi pubblici e la cultura dell'associazionismo sportivo territoriale, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche prive di fini di lucro; valorizza, altresì, le esperienze territoriali produttrici di modelli di gestione efficaci, già sperimentati nel territorio;

d) riconosce la funzione formativa delle attività motorie e sportive, in particolare l'importanza delle scienze motorie e sportive nella rete di aiuto sociale, nel rafforzamento delle relazioni interpersonali, nel superamento dei disagi e delle dipendenze;

e) promuove una adeguata attività informativa sul doping e sui rischi per la salute che questo comporta.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica agli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali, realizzati per un uso prevalentemente sportivo, attrezzati per la pratica di una o più attività motorio-sportive, espresse ai vari livelli eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

Art. 3.

Soggetti affidatari

1. Gli enti locali territoriali che non intendono gestire direttamente o mediante convenzione tra gli stessi gli impianti sportivi di cui all'art. 2, comma 1, affidano il servizio in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive, salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 5.

2. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme indicate dall'art. 90, comma 17, lettere a), b) e c) della legge n. 289/2002.

Art. 4.

Affidamento della gestione

1. La gestione dell'impianto sportivo comprende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi.

2. L'individuazione degli affidatari del servizio di cui all'art. 3, comma 1, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, in base ai seguenti criteri:

a) valutazione dei profili economici e tecnici della gestione dell'impianto e valutazione della qualificazione professionale ed esperienza nel settore della gestione di strutture sportive;

b) valutazione della qualità della proposta sportiva intesa come affinità del progetto di utenza con le caratteristiche dell'impianto;

c) valutazione della qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;

d) radicamento sul territorio dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2.

3. Gli enti locali territoriali possono individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte oltre a quelli indicati al comma 2.

4. L'affidamento diretto del servizio di gestione può essere previsto nei seguenti casi:

a) qualora sul territorio di riferimento sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2;

b) qualora il servizio di gestione dell'impianto sia affidato direttamente ad una società, a capitale interamente o maggioranza pubblica, costituita nelle forme dell'art. 90, comma 17, lettera c) della legge n. 289/2002;

c) qualora i soggetti sportivi operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo.

5. In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica l'affidamento della gestione avviene mediante procedura ad evidenza pubblica a cui possono partecipare anche i soggetti di cui all'art. 90, comma 17 della legge n. 289/2002, e loro raggruppamenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 2, lettere a) b) e c) e dei vincoli derivanti dalla normativa statale e comunitaria.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, alla procedura di selezione sono ammesse a partecipare società di capitali anche in aggregazione con i soggetti di cui all'art. 90, comma 17, lettere a) e b) della legge n. 289/2002.

Art. 5.

Convenzioni

1. Gli enti locali territoriali proprietari degli impianti stipulano, con il soggetto affidatario del servizio di gestione, una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo.

2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce altresì le modalità e i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

3. La convenzione, in ogni caso, persegue le seguenti finalità:

a) salvaguardia dell'impianto sportivo;

b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo di utenza;

c) adeguata promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

4. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utente.

5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo e il piano di conduzione tecnica.

6. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto. Il gestore può modificare o aggiornare annualmente il piano di utilizzo previa approvazione dell'ente proprietario dell'impianto.

7. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di vigilanza, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

Art. 6.

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo concernenti la gestione degli impianti sportivi di cui all'art. 2, sono esercitate dall'ente locale territoriale proprietario dell'impianto.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Le convenzioni stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza prevista.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria

Perugia, 12 marzo 2007

LORENZETTI

07R0304

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 12 marzo 2007, n. 1.

Disposizioni di attuazione della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (norme in materia di spettacolo). Abrogazione del regolamento regionale 8 agosto 2005, n. 4.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 12 del 21 marzo 2007)

(Omissis).

07R0302

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale € 295,00
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale € 162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale € 85,00
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale € 53,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 5 2 6 *

€ 1,00